

UNIQA
Assicurazioni



23910280900800402990950120170119201701190

ESTRATTO POLIZZA ASSICURAZIONE R.C.T./O

A.N.I.E.

POLIZZA
R.O Generale N. 4029909 E

APP. N. 5011ap FOGLIO N. 1/3

Intermediario **COLOMBO ASS.NI S.A.S.**

CONTRAENTE I ASSICURATO

ANIE

CONDIZIONI PARTICOLARI DI RESPONSABILITA' CIVILE TERZI ASSOCIATI: ANIE (FISE)

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

la società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) di danni volontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione e meglio descritti nell'articolo 9 del presente allegato.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da un fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Vale inoltre per le Azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984 n. 222 rispettivamente per i danni subiti dai dipendenti ovvero per quelli subiti dai Terzi estranei.

Il massimale di E 1.000.000,00 stabilito nella scheda di assicurazione, per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro; si intende per altro in differenza condizione e/o in secondo rischio alla copertura R.C. stipulata dalla FISE.

Art.2 - Assicurati

Tutti i soci ANIE (FISE) possessori della tessera federale, in regola con le contribuzioni Sociali per l'anno cui si riferisce la copertura.

Art. 3 - Estensione Territoriale

L'assicurazione vale in tutto il mondo.

Art.4 Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono dare avviso scritto entro 15 giorni dal momento in cui ne abbiamo avuto la possibilità o il contraente da quando ne abbia avuto conoscenza alla sede dell'Agenzia Colombo Assicurazioni sas. Cernusco S/N cui è assegnato il contratto oppure alla Società.

La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento. Produrre copia denuncia F.I.S.E.

Art. 5 - Decorrenza e durata della garanzia

Il rapporto assicurativo e la relativa copertura con ogni singolo Assicurato, salvo quanto disposto dell' articolo successivo, ha la durata di una stagione sportiva (1 Gennaio- **31 Dicembre**) e decorre dalle ore 24 del giorno di vidimazione della tessera, risultante dai tabulati che trimestralmente il Contraente si impegna a consegnare alla Società.

Art.6 - Altre Assicurazioni

La società rinuncia alla specificazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi stipulate dall'Assicurato.

Qualora esista per lo stesso rischio un'altra assicurazione, la società presta la presente assicurazione per l'eccedenza rispetto ai massimali garantiti dall'altra polizza; nel caso Invece di nullità, invalidità o inefficacia di altra assicurazione, la presente copertura opera integralmente. (Esiste polizza Fise per ogni associato FISE).

Per ogni necessità assicurativa di alcun genere ciascun socio può rivolgersi direttamente all'intermediario:

COLOMBO ASSICURAZIONI SAS
CERNUSCO SN

Mail:colombo.ass@libero.it

Tel. 02 9240729 — 02 23669720

Disponibilità di consulenza-assistenza nella gestione sinistri.

Convenzione speciale per assicurazioni rischi infortuni cavalieri — R.C.T/O Centri Equestri — Incendio — Tutela legale — Condizioni speciali R.C.A. per soci A.N.I.E. e Centri Equestri.